

N. 00736/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00138/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2013, proposto da:

Claudio Ed Altri Siciliotti, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bertolissi, Giovanni Corbyons, Francesca Mazzonetto, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2; Emanuele Veneziani, Domenico Piccolo, Massimo Mellacina, Anfrea (Andrea) Bonechi, Claudio Romeo Bodini, Giulia Pusterla, Luciano Berze', rappresentati e difesi dagli avv. Mario Bertolissi, Francesca Mazzonetto, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
Leccisi Giampaolo (Commissario Straordinario), Alfio Pulvirenti,
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia;
Gerardo Longobardi, rappresentato e difeso dagli avv. Davide
Perrotta, Aristide Police, Filippo Degni, con domicilio eletto presso
Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

decreto dell'11.12.12 con il quale e' stato disposto lo scioglimento del
consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili,
nonché nominato il dott. Giampaolo Leccisi, quale Commissario
straordinario, ed infine è stata fissata la data del 20.03.13 per la
ripetizione delle votazioni per l'elezione del consiglio nazionale già
svolte il 15.10.12

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e
di Gerardo Longobardi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 il dott.

Franco Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Considerato che la sommaria deliberazione del ricorso evidenzia, nell'attuale fase cautelare, un giudizio negativo circa l'esito del ricorso stesso, i cui motivi di censura appaiono tutti destituiti di giuridica consistenza, in rapporto al provvedimento impugnato, le cui statuizioni (di scioglimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di rinnovo delle votazione per le Elezioni del Consiglio Nazionale) risultano ampiamente e congruamente motivate, in punto di fatto e di diritto, e tali da sorreggere i presupposti delle statuizioni stesse, quali:

l'urgenza di far cessare il clamore mediatico e le ripercussioni sulla immagine pubblica della categoria, determinati da azioni, condotte e comportamenti censurabili ed illegittime, reciprocamente messe in atto dagli appartenenti alle liste elettorali della precedente votazione; la pendenza di un contenzioso presso il Giudice Amministrativo di Roma , relativo all'ammissione di una lista alla predetta votazione, nonché la presentazione presso la Procura della Repubblica di Roma di un esposto -denuncia a carico dei componenti del disciolto Consiglio Nazionale, per comportamenti censurabili e di rilievo penale;

la difficoltà che ha incontrato la Commissione Elettorale a conteggiare i voti e proclamare gli eletti della votazione stessa, cui discende la necessità di ripetere le votazioni, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto di tutti i Consigli locali dell'Ordine,

in condizioni di certezza e speditezza del procedimento elettorale e dei suoi esiti finali;

il conflitto di interessi in cui si sono trovati 12 su 21 componenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in quanto candidati alle elezioni svolte, che non ha consentito all'Organo di operare con la necessaria serenità nella definizione degli aspetti controversi relativi alle stesse Elezioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

Respinge la domanda cautelare

Compensa le spese della presente fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)